

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA CERVIGNANO DEL FRIULI

COPIA

VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto – artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016 triennio 2023-2025 – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2022** il giorno **19** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18.30**, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso la sede di Via Sarcinelli n. 113, in seguito a convocazione.

Risultano presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) TIBALD MICHELE	X	
2) BOLZON Renato		X
3) MOSCHIONE Mariella	X	
4) PIAZZA Sandra	X	
5) PIN Enrico	X	
6) SCALA Mirto	X	
7) TRAPANI Francesca	X	
TOTALE n.	6	1

Assiste il Direttore dott. Roberto ORLICH.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l'Avv. Michele TIBALD, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza della seduta ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Regionale il 25/11/2019 per il triennio 2020-2022 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione stipendiale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale";

DATO ATTO che l'Ente, in considerazione del buon andamento del servizio erogato, con nota prot. 002760 del 26/07/2022 ha richiesto il rinnovo di tale atto convenzionale per il triennio 2023/2025;

CONSIDERATO che il Servizio Funzione Pubblica regionale, con nota prot. 0147111/P/GEN del 23/09/2022 ha trasmesso all'Ente la bozza della nuova Convenzione, unitamente all'atto aggiuntivo relativo al trattamento dei dati personali, per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016;

RILEVATO che il nuovo testo convenzionale non si discosta da quanto contenuto nel precedente, ha decorrenza dal 01/01/2023 e durata triennale, salvo variazioni derivanti da modifiche alla normativa regionale in materia di riforma del sistema delle autonomie locali o del sistema integrato di comparto del pubblico impiego regionale e locale e potrà essere rinnovato o prorogato;

DATO ATTO che la fruizione dei servizi offerti nell'ambito della citata Convenzione dal Servizio della Regione è senza oneri per l'Ente;

RITENUTO di approvare la bozza di Convenzione, unitamente all'atto aggiuntivo relativo al trattamento dei dati personali, per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto – artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016, allegata quale parte integrante del presente atto;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, così come modificato dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004;

Ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. DI APPROVARE la bozza di Convenzione, unitamente all'atto aggiuntivo relativo al trattamento dei dati personali, per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto – artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016, allegata quale parte integrante del presente atto.
2. DI DARE ATTO che la Convenzione decorre dal 01/01/2023 e ha durata triennale, salvo variazioni derivanti da modifiche alla normativa regionale in materia di riforma del sistema delle autonomie locali o del sistema integrato di comparto del pubblico impiego regionale e locale e potrà essere rinnovata o prorogata.
3. DI DARE ATTO che la fruizione dei servizi offerti nell'ambito della citata Convenzione è senza oneri per l'Ente.
4. DI DARE MANDATO al Direttore di procedere alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, unitamente all'atto aggiuntivo relativo al trattamento dei dati personali.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

f.to dott. Roberto ORLICH

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, lì 13/10/2022

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITÀ E FINANZA

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Cervignano del Friuli, lì 13/10/2022

IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA
dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Convenzione per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto – artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016 triennio 2023-2025 – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione"** così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Convenzione per l'affidamento del servizio gestione stipendiale all'Ufficio Unico del Sistema Integrato di Comparto – artt. 17 e 18 della L.R. 18 del 9 dicembre 2016 triennio 2023-2025 – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione"**, così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Michele TIBALD

IL DIRETTORE
f.to dott. Roberto ORLICH

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2022 al 04/11/2022 inclusi.

Addì lì 20/10/2022

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2022 al 04/11/2022 inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRETTORE
dott. Roberto ORLICH

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì lì _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì 19/10/2022

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDIALE**

TRA

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito “Regione”), con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, qui rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Pecile, nella sua qualità di Direttore del Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica;

ed

il **C.A.M.P.P. - Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica** (di seguito “Ente”), qui rappresentato dal....., con sede in in CAP , codice fiscale n. ;

PREMESSO

- che la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” all’art. 17 prevede la costituzione dell’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, presso la Regione;
- che l’art. 18 della legge sopra indicata prevede che l’ufficio unico svolga l’attività di gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;
- che l’Ente ha richiesto l’attivazione del servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, stabiliscono di comune accordo:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione ha per oggetto il servizio di gestione stipendiale centralizzata (per lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente), come meglio specificato all’articolo 2.
2. Per il servizio in oggetto saranno utilizzati i software messi a disposizione da Insiel S.p.A., quale società a totale capitale pubblico operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione.
3. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento e la qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse attraverso l’attivazione di un ufficio regionale che costituisce lo strumento mediante il quale la Regione garantisce la concreta attuazione della convenzione secondo criteri di efficienza ed efficacia. A tale ufficio viene delegato l’esercizio delle funzioni gestionali degli enti aderenti.

4. L'Ente rimane responsabile unico della correttezza e della legittimità degli atti con i quali sono disposte le liquidazioni delle singole voci stipendiali.

Articolo 2

(Funzioni di competenza della Regione)

- 1 In fase di avviamento il Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione:
 - Contribuisce alla creazione dei dizionari giuridico/economici del sistema informatico;
 - Fornisce assistenza in fase di avviamento;
2. Nello specifico le attività si suddividono secondo la seguente scadenza temporale:

a) ATTIVITA' MENSILI:

- Carica le voci variabili;
- Elabora i dati stipendiali e provvede ai congruagli economici, previdenziali e fiscali;
- Fornisce file ministeriale per l'invio delle denunce UNIMENS e Lista PosPa (ex DMA);
- Produce i principali elaborati per l'Ente: file cedolini, file totali, file imputazione contabile, file SETIF per pagamento stipendi, file per F24, file per comunicazioni INPS, elenchi di supporto per versamenti mensili IRAP, elenchi per versamenti scadenze mensili volontarie (cessioni/prestiti – sindacati – pignoramenti – assicurazioni ecc.),

b) ATTIVITA' ANNUALI

- Prepara i riepiloghi per denuncia INAIL, relativi ai dati retributivi derivanti dall'elaborazione stipendiale;
- Predisporre la Certificazione Unica per i soggetti elaborati;
- Fornisce i file per la predisposizione del Conto annuale relativi ai dati derivanti dall'elaborazione stipendiale,

c) ATTIVITA' VARIE

- Fornisce riepiloghi e stampe annuali secondo le opzioni disponibili nei software messi a disposizione da Insiel S.p.A..

Articolo 3

(Obblighi Ente)

1. L'ente aderente svolge le seguenti attività:
 - Trasmette le informazioni per l'aggiornamento dei dati giuridico/economici.
 - Trasmette eventuali competenze variabili individuali (incentivi, maneggio valori ecc.).

- Trasmette le competenze variabili individuali (es. straordinario, turno, reperibilità, ecc.) derivanti dalle presenze/assenze.
 - Trasmette i file relativi alle risultanze del modello 730.
 - Riceve gli elaborati prodotti dall'ufficio regionale ed esegue un controllo dei dati elaborati, anche di quelli relativi alle denunce annuali.
 - Porta a termine gli adempimenti connessi alle elaborazioni stipendiali con l'invio delle denunce e dei modelli di pagamento.
2. Eventuali ulteriori specifiche esigenze e/o prestazioni saranno esaminate congiuntamente e potranno essere effettuate previo accordo fra le parti.

Articolo 4

(Modalità organizzative)

1. Allo scopo di assicurare i termini della presente convenzione l'Ente si impegna a trasmettere la documentazione necessaria secondo il calendario fissato dalla Regione come segue:
 - a) data entro cui l'ente consegna alla Regione i dati necessari per l'elaborazione degli stipendi: entro il settimo giorno del mese di riferimento;
 - b) data entro cui la Regione consegna gli elaborati degli stipendi del mese: entro il quindicesimo giorno del mese di riferimento.
2. La fruizione dei servizi offerti dal Servizio della Regione è senza oneri per l'Ente aderente.

Articolo 5

(Decorrenza e Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2023 e ha durata triennale, salvo variazioni derivanti da modifiche alla normativa regionale in materia di riforma del sistema delle autonomie locali o del sistema integrato di comparto del pubblico impiego regionale e locale e potrà essere rinnovata o prorogata.
2. È facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante invio di idonea comunicazione con un preavviso di almeno sei mesi, fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti rinviando all'atto aggiuntivo allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire contestualmente eventuali controversie

che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'Autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1 La presente convenzione, redatta in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta digitalmente dalle Parti.

2 La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986 a cura e a spese della Parte richiedente.

3 Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972.

Per il C.A.M.P.P.

.....

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
Il Dirigente del Servizio sistema
autonomie locali e funzione pubblica
dott.ssa Annamaria Pecile

Documento firmato digitalmente

ATTO AGGIUNTIVO
**ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDIALE
DEL C.A.M.P.P. - CONSORZIO PER L’ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA**

***“DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL CODICE D. LGS. N. 196/2003 E DEL GDPR 679/2016”***

TRA

La **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, qui rappresentata dal Direttore del Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica (di seguito “Regione”) dott.ssa Annamaria Pecile

E

Il **C.A.M.P.P. – Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica** qui rappresentata dal _____ ,
Sig./Sig.ra

PREMESSO CHE:

- Il C.A.M.P.P. in data odierna ha sottoscritto la convenzione con la quale, ai sensi della L.R. n. 18/2016, ha affidato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l’attività di elaborazione delle competenze stipendiali del personale dipendente;
- la suddetta attività comporta il trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di privacy, di seguito anche solo GDPR);
- Insiel SpA, società controllata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale, è affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) e svolge tali servizi in base ad un “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A” (di seguito “Disciplinare”), approvato con delibera di giunta regionale e di durata novennale ai sensi dell’art. 9 della succitata l.r.;
- lo svolgimento dei suddetti servizi, indicati nel documento “Catalogo dei Servizi” di cui all’art. 4, comma 5, del Disciplinare, comporta il trattamento, da parte di Insiel per conto della Regione, dei dati personali di interessati di cui la Regione stessa è Titolare (di seguito, “Dati Personali”);
- l’erogazione al C.A.M.P.P. da parte della Regione, per il tramite di Insiel, dei prodotti e dei servizi informatici forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.), ed elencati nel documento “Repertorio”, sono disciplinati da un apposito Protocollo d’Intesa fra le Parti;
- lo svolgimento dei suddetti servizi comportava già il trattamento da parte di Insiel dei dati personali di soggetti di cui il C.A.M.P.P. è Titolare (di seguito “Dati Personali”) e che lo stesso, pertanto, aveva affidato a Insiel SpA l’incarico di “Responsabile del trattamento” dei dati personali connessi all’erogazione dei servizi forniti nell’ambito del S.I.I.R. definito avuto riguardo al contenuto minimo richiesto dall’art. 28.3 del GDPR;

Tutto ciò premesso e considerato (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale della presente atto contrattuale), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Con la sottoscrizione del presente atto, il C.A.M.P.P., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, **nomina** la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale “**Responsabile del trattamento**” dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice e dell’art. 28 del GDPR, per la gestione dei dati necessari all’attività di elaborazione delle competenze stipendiali.

Considerato che la Regione per erogare il servizio oggetto della convenzione utilizza i software della Società Insiel SpA, il C.A.M.P.P. prende atto e autorizza espressamente la nomina della suddetta Società quale “*Sub-Responsabile del trattamento*” dei dati. Il C.A.M.P.P. dichiara altresì di aver preso visione e di far propria la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, giusto contratto per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del trattamento sottoscritto in data 24.11.2021, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

La Regione, in qualità di Responsabile al trattamento dei dati personali, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati disciplinati nella convenzione, si impegna quindi a:

- 1) svolgere le attività oggetto della convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati;
- 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite in conformità all’art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nella convenzione. Di tali misure, nonché dell’analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal C.A.M.P.P.;
- 3) redigere, qualora ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30, comma 2 del GDPR;
- 4) informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque **entro 36 ore** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 “Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679”, adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all’autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR;
- 5) trattare i dati solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione del servizio di elaborazione delle competenze stipendiali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita;
- 6) trattare e archiviare i dati nel territorio dello Spazio Economico Europeo;
- 7) garantire che i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati rispetteranno gli obblighi di segretezza e confidenzialità e riceveranno adeguata formazione e le istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro;
- 8) coadiuvare il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti.

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare e nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

La validità del presente atto decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino alla cessazione per qualunque motivo della convenzione per l'elaborazione delle competenze stipendiali.

Il Responsabile, all'atto della scadenza o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, si impegna ad interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e provvederà, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Data dell'apposizione delle firme digitali

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
TRATTAMENTO

Per il C.A.M.P.P:

.....

IL RESPONSABILE DEL

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
Il Dirigente del Servizio sistema autonomie locali e
funzione pubblica
dott.ssa Annamaria Pecile

Documento firmato digitalmente